



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**LEONE MICHELE**, Presidente

**LACEDRA DONATO**, Relatore

**SAVINO GAETANO**, Giudice

in data 11/12/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 279/2024 depositato il 22/04/2024

**proposto da**

[REDACTED]

**Difeso da**

Arturo Vassallo - VSSRTR69D15F481Z

**ed elettivamente domiciliato presso** [REDACTED]

**contro**

Ag. entrate - Riscossione - Potenza

**elettivamente domiciliato presso** bas.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza

**elettivamente domiciliato presso** dp.potenza@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 092202490000898448000 IRPEF-ALTRO 2005

**a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 163/2024 depositato il 16/12/2024**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso, ██████████, nato a Lugano (CH) il 24.05.78 (c.f.:BLLCTN78E24Z133U), rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo Vassallo, presso il cui studio sito in Montecorvino Rovella (Sa) alla Via Piano, n.5, è elettivamente domiciliato, si opponeva avverso l'intimazione di pagamento n.0922024000898448000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la provincia di Potenza e notificata il 23.03.24, unitamente a sette cartelle esattoriali e due avvisi di accertamento presupposti di natura tributaria: 1) n.09220080000212469000, asseritamente notificata il 22.02.2008, per Irpef e Irap 2004; 2) n.09220090001402347000, asseritamente notificata il 01.07.2006, per Irpef anno 2005; 3) n.09220100008999117000, asseritamente notificata il 24.04.2010, per Irpef 2006; 4) n.09220120001031407000, asseritamente notificata il 01.08.2013, per Irap 2008; 5) n.09220120002046824000, asseritamente notificata il 01.08.2013, per Irpef anno 2008; 6) n.09220120007073470000, asseritamente notificata il 01.08.2013, per Irpef anno 2006; 7) n.09220120009971636000, asseritamente notificata il 01.08.2013, per Irap e Irpef anno 2009; 8) avviso di accertamento n.TC301T100612/2012, asseritamente notificata il 25.06.2012, per Irpef anno 2007; 9) avviso di accertamento n.TC301T00614/2012, asseritamente notificata il 25.06.2012, per Irpef anno 2008, con la quale, veniva richiesto al sunnominato contribuente, il pagamento della somma complessiva di €.657.032,32. Deduceva la nullità dell'intimazione di impugnata e delle cartelle, nonché degli avvisi di accertamento sopra citate per i seguenti motivi: 1) Intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, Parte ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione validamente notificato. Quand'anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che le cartelle esattoriali fossero state correttamente notificate, appare evidente che la prescrizione sia ormai spirata. Sul punto, richiamava la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n.23397/16, a cui si è conformata la CTP di Pisa, sent. n.288/2/2017 del 04.05.17, che ha correttamente ritenuto: "circa la questione dell'equiparabilità della cartella di pagamento non impugnata al provvedimento giurisdizionale di cui all'art.2953 c.c. ai fini dell'applicabilità della prescrizione decennale della cartella non impugnata, a prescindere dai termini prescrizionali previsti per il credito portato in cartella, tale questione è stata definitivamente risolta con sentenza delle Sezioni Unite n.23397/16, con la quale ha insegnato che "La scadenza del termine pacificamente perentorio, per proporre opposizione alla cartella esattoriale di cui all'art.24, co.5, d.lgs. n.46/1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre l'impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale), in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.2953 c.c. ...". Quanto al termine di prescrizione delle imposte erariali (Iva Irpef, Ires), deve ritenersi applicabile il termine prescrizionale di cinque anni, ai sensi dell'art.2948, n.4 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anni o in termini più brevi, come nel caso di specie; 2) Intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento. L'art.43, co.1 DPR 600/73, stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Eccepiva, preliminarmente, che il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnando fa riferimento a crediti tributari ampiamente prescritti, in quanto soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale. Invero, ai sensi dell'art.36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72, la cartella va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del: a) secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; b) terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica; c) quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale; 3) mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli atti presupposti. Parte ricorrente eccepiva la mancata notificazione delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposti all'intimazione impugnata. A tal riguardo, richiamava la Sentenza n.16412/2007 delle Sezioni Unite della S.C., con la quale, hanno espresso il principio di diritto per cui in una sequenza ordinata di determinati atti, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce "un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato". Pertanto, è onere dell'Agente della riscossione dimostrare l'esistenza delle rituali notificazioni degli atti presupposti, ai sensi dell'art.2697 c.c.. Tale mancanza determina la nullità della procedura esecutiva; 4) Violazione del diritto di difesa del contribuente, ex art.7, L.212/2000, art.3, L.241/1990 e art.20 DPR 602/73. Parte ricorrente lamenta che il tributo non reca alcuna spiegazione in ordine ai criteri di calcolo utilizzato, al tasso ed il periodo di mora

applicati, di conseguenza, la pretesa creditoria deve essere dichiarata nulla per mancanza dei requisiti di certezza e della liquidità del credito; 5) Illegittimità del calcolo delle sanzioni. Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia: a) dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di intimazione impugnata; b) condannare parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione a favore dell'Avvocato difensore, dichiaratosi antistatario, ex art.93 c.p.c.. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la correttezza del proprio operato. Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali per non aver mai ricevuto atti interruttivi della prescrizione validamente notificati. L'Ufficio riteneva infondata tale eccezione. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la giurisprudenza della Suprema Corte è granitica nel ritenere che il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.2948, n.4, c.c., bensì a termine di prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. (Cass., 29.04.20, n.8297). Quanto alla eccepita omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento, l'Ufficio, invece, sosteneva che, detti atti sono stati notificati in Vietri di Potenza, residenza del contribuente al tempo della notificazione, in mani del padre o della madre del contribuente ed in mani proprie del destinatario, tanto è vero che il contribuente era a conoscenza, in quanto instava per la rateazione della debitoria presso l'Agenzia della Riscossione ed effettuava anche taluni pagamenti. Ma, vi è di più, l'opposta intimazione, è stata preceduta da altra intimazione n.09220229002054013000, emessa per la riscossione dei medesimi crediti, notificata il 02.01.23, a mezzo deposito nella casa comunale di Pignola, luogo ove il ricorrente ha dichiarato la propria residenza, nel quale l'incaricato della notificazione non trovava abitazione, ufficio o azienda, tanto da provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale del predetto Comune. Tale intimazione non è mai stata impugnata e, quindi, ha interrotto ogni termine di prescrizione. Il ricorrente, eccepiva la violazione del'art.43, co.1 DPR 600/73 che, stabilisce i termini per l'esercizio della potestà accertatrice, sosteneva che il termine quinquennale per emettere gli atti accertativi fosse spirato. Anche tale doglianza è infondata, atteso che gli accertamenti risultano notificati il 25.06.12, entro i termini stabiliti dal legislatore, ovvero entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione rettificata (per il 2007 e 2009 per il 2008). Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Con memorie illustrative depositate presso l'adita Corte, fermo restando tutto quanto già dedotto ed eccepito con l'atto introduttivo, il ricorrente evidenziava che le notificazioni degli atti presupposti all'intimazione impugnata, devono ritenersi viziate, atteso che il concessionario, non ha correttamente effettuato tali notifiche, poiché, non essendo state eseguite al destinatario, ma al padre, per cui, necessitava l'invio della raccomandata informativa al destinatario, cosa che non è dato evincere dagli atti di causa, con conseguenziale nullità di tali notifiche, per mancato perfezionamento delle stesse. Insisteva per l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito e per l'accoglimento del ricorso, con condanna della resistente alle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, ritiratasi in camera di consiglio, tratteneva la causa all'esito del giudizio, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso, fondato e motivato, pertanto, meritevole di accoglimento. Quanto al primo motivo di ricorso con il quale, parte ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti erariali, per non aver mai ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione validamente notificato, la Corte osserva che, dagli atti processuali è emerso che, pur avendo rinvenuto documentazione di cui alla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamenti sottesesi all'intimazione impugnata, tuttavia, tali notificazioni non sono state ritualmente effettuate, poiché, la

maggior parte delle cartelle risultano essere state notificate al sig. [REDACTED], attesa la temporanea assenza del destinatario [REDACTED]. Orbene, nel caso in esame, non è stato dimostrato che sia stata correttamente inviata la c.d. raccomandata informativa al destinatario. Infatti, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario, la prova del perfezionamento della corretta procedura di notificazione deve avvenire attraverso l'invio della c.d. "raccomandata informativa", mediante l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento. A tal riguardo per dimostrare la spedizione e ricezione della raccomandata informativa, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, non possono essere utilizzati distinte postali o documenti equipollenti, quali archivi o registri dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'Ufficio postale (Cass. n.29138/18; Cass. ord.n.6130/20). Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate non ha prodotto alcuna documentazione di cui alla raccomandata informativa de qua e né ha prodotto l'avviso di ricevimento di tale raccomandata, con la prova dell'invio della stessa, pertanto, la notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento è nulla e, quindi, inesistente. A fronte di siffatta situazione e considerato che nel lasso temporale tra i periodi d'imposta di riferimento e la data di notifica dell'opposta intimazione (23.03.24), non sono intervenuti atti interruttivi validamente notificati. Ad onor del vero, va rilevato che l'Agenzia delle Entrate, pur avendo evidenziato di aver notificato al sig. [REDACTED], in data 02.01.23, l'avviso di intimazione di pagamento n.09220229002054013000, tuttavia, tale notifica è avvenuta quando ormai erano già decorsi irrimediabilmente i termini di prescrizione non solo quinquennali, ma anche quelli decennali, per cui, il predetto atto non ha interrotto alcun termine di prescrizione de qua. Ne consegue che tale eccezione deve ritenersi fondata e quindi, può trovare accoglimento. Quanto al secondo motivo di ricorso con il quale, il ricorrente lamenta l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, per violazione dell'art.43, co.1 DPR 600/73, atteso che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, questa Corte osserva che se è vero che l'avviso di accertamento, deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione rettificata (2008 per il 2007 e 2009 per il 2008), tuttavia, è altrettanto vero che, nel caso di specie, i due avvisi di accertamento n.TC301T100612/2012, per Irpef anno 2007 e n.TC301T00614/2012, per Irpef anno 2008, entrambi notificati in data 25.06.12 e consegnato al sig. [REDACTED], qualificatosi padre del destinatario, devono ritenersi non correttamente effettuate, non essendo state consegnate al destinatario, per irreperibilità relativa, l'Agenzia avrebbe dovuto fornire la prova dell'avvenuto invio della raccomandata informativa, attraverso l'avviso di ricevimento di detta raccomandata, per cui, non ha osservato correttamente la procedura notificatoria e, quindi, la notifica non può ritenersi perfezionata. Inoltre, giova evidenziare che i crediti portati nei predetti avvisi di accertamento, devono ritenersi ormai prescritti, atteso che nel lasso temporale, tra la data di notifica di tali atti accertativi (25.06.12) e la data di notifica dell'impugnata intimazione avvenuta il 23.03.24, pur essendo stato notificato, in data 02.01.23, l'intimazione n.09220229002054013000, tuttavia, tale notifica è avvenuta quando ormai erano già decorsi i termini di prescrizione non solo quinquennali di cui all'art.2948, n.4 c.c., ma anche quelli decennali, ex art.2946 c.c., per cui, il predetto atto non ha interrotto alcun termine di prescrizione de qua. Quanto al terzo motivo di ricorso in ordine alla mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli atti presupposti, questa Corte rileva che, contrariamente a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, pur rilevando le notificazioni relativamente alle 7 cartelle e ai 2 avvisi di accertamento sottesi all'intimazione opposta, tuttavia, le stesse notifiche non sono state ritualmente eseguite, tranne quella relativa alla cartella n.09220120009971636000, come da documentazione in atti ed in particolare: 1) n.09220080000212469000, notificata il 22.02.2008, per Irpef e Irap 2004, dagli atti processuali non vi è traccia della relativa notifica; 2) n.09220090001402347000, notificata il 01.07.2006, per Irpef anno 2005, dagli atti processuali non vi è traccia della relativa notifica; 3) n.09220100008999117000, notificata il 24.04.10, a mezzo servizio postale con Raccomandata a/r. e consegnata al padre [REDACTED]; 4) n.09220120001031407000, notificata il 01.12.13, a mezzo messo abilitato e consegnato al padre [REDACTED]; 5) n.09220120002046824000, notificata il 01.12.12, per Irpef anno 2008; 6) n.09220120007073470000, notificata il 01.12.12, a mezzo messo abilitato e consegnato al padre [REDACTED]; 7) n.09220120009971636000, notificata il 01.08.13, a mezzo messo abilitato e consegnato personalmente al destinatario che ha finanche sottoscritto la relata in segno di ricezione dell'atto; 8) avviso di accertamento n.TC301T100612/2012, notificata il 25.06.12, per Irpef anno 2007; 9) avviso di accertamento n.TC301T00614/2012, notificata il 25.06.12, per Irpef anno 2008. Alla luce delle su esposte motivazioni, il ricorso non è fondato, per cui, deve essere rigettato. La peculiarità delle questioni trattate ed attesa la complessità delle stesse, ciò hanno indotto la Corte a compensare

integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza accoglie il ricorso. Compensa, per intero, le spese di procedura. Potenza, 11/12/2024